



Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

**Il Sindaco**



Ordinanza N. 97 / 2018

**OGGETTO:** MANIFESTAZIONI E ALTRI EVENTI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO COMUNALE. DIVIETI AI FINI DELLA SAFETY PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ INERENTI LA VENDITA, L'INTRODUZIONE E LA DETENZIONE, NELLE AREE INDIVIDUATE, DI CONTENITORI IN VETRO E DI PRODOTTI PIROTECNICI ANCHE DI LIBERA VENDITA.

### IL SINDACO

Rilevato che:

- sul territorio comunale vengono realizzati numerosi eventi a promozione del territorio quali feste, manifestazioni, sagre, mercati, spettacoli, ed altre iniziative con un notevole richiamo di pubblico;
- nella locale via Cervi è presente la struttura dell'Unipol Arena, centro di rilievo per multi eventi a forte richiamo di pubblico in occasione di concerti, eventi sportivi, spettacoli, convention, ecc.;

Preso atto:

del diffuso fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie in vetro e di lattine, successivo al consumo delle bevande ivi contenute, senza riguardo alla pulizia ed all'igiene del suolo e dell'abitato;

Considerato che:

- i gravi recenti eventi, verificatisi a livello nazionale, hanno manifestato con tutta evidenza i rischi, nell'attuale contesto generale, per l'ordine e sicurezza pubblica nonché per la pubblica incolumità derivanti dall'abbandono al suolo di tali contenitori vuoti e infranti;
- in contesti di alta concentrazione di persone la messa in disponibilità attraverso l'introduzione, la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche e non, contenute in bottiglie di vetro o in qualsiasi altro contenitore realizzato con il medesimo materiale, ovvero in lattine, può essere causa di pericolo qualora detti contenitori vengano utilizzati impropriamente oppure siano dispersi al suolo disseminando cocci taglienti.
- in situazioni ove la folla si raduna in numero considerevole, le condizioni di panico che possono scaturire, da allarmi fondati o meno, possono sfociare in scenari incontrollati con danni alle persone;
- in tali contesti anche il rumore generato dallo scoppio di petardi può ingenerare allarme e divenire causa di panico;

Ritenuto pertanto necessario individuare misure volte ad impedire episodi pericolosi per l'incolumità pubblica;

Richiamati:

- l'art. 7, comma 1, lett. g del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che dispone il divieto, in occasione di manifestazioni sportive, musicali, culturali o ricreative di vendere bevande d'asporto chiuse all'interno dei contenitori originali con l'obbligo per gli esercenti di somministrare in bicchieri che per le attività itineranti, dovranno essere di tipo "usa e getta";
- il titolo II e IV del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, che disciplinano la sicurezza e la qualità dell'ambiente urbano e la tutela della quiete pubblica e privata;

Visti:

- l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e s.m.i.;
- il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n.14 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art.54 comma 4 e comma 4bis, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcol e s.m.i.;
- il regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Viste le note:

- Circolare del Capo della Polizia n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11464 del 19 giugno 2017
- Circolare del Prefetto di Bologna PG 23839 del 17 luglio 2017
- Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n° 11991 del 20 luglio 2017
- Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni n° 11001/1100 del 28 luglio 2017
- Circolare del Direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione Generale - Dipartimento della Pubblica Sicurezza n° 557/PAS/U/011758/13500 del 2 agosto 2017
- Circolare del Capo di Gabinetto del Ministero degli Interni n° 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018

Dato atto che:

- in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i., il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, e pertanto l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

- è stata data tempestiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art 57 del TULPS;

Visto il D.lgs 4 aprile 2010, n. 58 Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

### **ORDINA**

1) Per tutti gli eventi che si svolgono nel territorio comunale su aree pubbliche, ad uso o aperte al pubblico e per la loro intera durata, ed in particolare in occasione di manifestazioni, mercati, fiere, sagre, feste paesane, competizioni o eventi sportivi, concerti, spettacoli.

2) Per tutti gli eventi organizzati presso l'Unipol Arena, da dieci ore prima dell'apertura dei cancelli e fino a due ore oltre il termine, nelle aree esterne alla struttura ed in particolare nel parcheggio ad essa destinato, lungo le strade perimetrali all'Arena ed in dettaglio le vie De Curtis, Cervi, Coppi, sottopassi pedonali ferroviari, cavalcavia pedonale della via De Curtis.

### **IL DIVIETO**

- di vendita per asporto e somministrazione di bevande, alcoliche e non, in contenitori di vetro o in lattina. La somministrazione di bevande quindi può avvenire esclusivamente servendo il contenuto in contenitori e bicchieri di plastica o di carta.
- di introduzione e detenzione, da parte del pubblico, nei tempi e nei luoghi di cui ai sopra indicati punti 1) e 2), di bottiglie, lattine o di altri contenitori in vetro per bevande.
- di consumo di bevande in contenitori di vetro o in lattine all'esterno dei locali dei pubblici esercizi, loro cortili e déhors.
- di somministrazione ed asporto, in contenitori di vetro ed in lattine, di bevande alcoliche e non, ai pubblici esercizi ubicati all'interno dell'UNIPOL ARENA, e agli esercizi temporanei autorizzati nelle aree di pertinenza della struttura medesima.
- di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico, aperto o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico anche solo dall'effetto sonoro dello scoppio, in assenza di licenza, di cui all'art. 57 del TULPS, e di autorizzazione all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici.
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.lgs. 58/2010;

### **DISPONE**

che la Polizia Locale e le altre forze di Polizia verifichino il rispetto della presente ordinanza.

che presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line, con decorrenza dal giorno della pubblicazione e con validità fino al 25 settembre 2019.

## **RACCOMANDA**

ai genitori e tutori di minori di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

## **AVVISA**

- Che, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, civili ed amministrative previste da leggi e regolamenti in materia, le violazioni alle suddette disposizioni comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, come previsto dal regolamento comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Bologna nelle forme di legge;
- che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.
- che la presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi dalla sua sottoscrizione

Del presente provvedimento è data comunicazione :

- Al Prefetto di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Alla Questura di Bologna;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Comando del Corpo Unico di Polizia Locale "Reno Lavino"

Casalecchio di Reno, lì 11/10/2018

**IL SINDACO**  
**BOSSO MASSIMO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)